

IL DANNO ESISTENZIALE QUALE CATEGORIA AUTONOMA DI DANNO

N. Casazza

Abstract. La presente trattazione intende riferire i più recenti sviluppi giurisprudenziali, volti, dopo le celebri sentenze di San Martino, a dare nuova vita al c.d. danno esistenziale, qualificato non più quale elemento del più ampio danno biologico bensì quale autonoma voce meritevole di risarcimento.

Verrebbe quindi riconosciuta una nuova tipologia di danno ogni qualvolta da un fatto illecito si generi un mutamento nella vita e nella quotidianità del soggetto: dalla sfera lavorativa a quella sessuale e affettiva.

1. Il danno esistenziale

La figura del danno esistenziale è stata introdotta per rispondere ai casi in cui l'individuo, colpito dall'illecito, anche in assenza di lesioni all'integrità fisica, ovvero di un danno di natura psichica, «si trovi impedito nello svolgimento di una o più attività realizzatrici della persona attraverso le quali prende corpo la dimensione esistenziale a lui propria»¹.

A partire dagli anni '80 tale figura inizia a trovare spazio tra gli operatori del diritto e, sia i giudici di merito sia i giudici di legittimità, in quegli anni erano chiamati a rispondere a domande risarcitorie concernenti pregiudizi che non potevano essere qualificati come biologici.

Emblematica è stata una pronuncia della Corte di Cassazione, nella quale veniva riconosciuta la pretesa risarcitoria del coniuge che, a causa di un errore medico che ha compromesso la salute della moglie, chiedeva il ristoro del danno ingiustamente patito a causa della compromissione della propria vita sessuale.

¹ Russo P. (2014). *La cassazione e l'anno d'oro del danno esistenziale*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc. I, p. 103-5.

Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1986, n. 6607

«Il comportamento colposo o doloso del terzo che cagiona ad una persona coniugata l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo, sopprimendolo, del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti, che quale diretto dovere reciproco è inerente alla persona ed insieme agli altri diritti-doveri reciproci ne struttura il rapporto di coniugio. La soppressione di tale diritto, menomando la persona del coniuge nel suo modo di essere e nel suo svolgimento nella famiglia, comporta un danno che rientra nella previsione dell'art. 2043 c.c. ed è di per sé risarcibile, quale modo di riparazione della lesione di quel diritto della persona»

«Anche il diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l'altro coniuge è — come si è visto — diritto inerente alla persona: è un diritto riguardante, ed avente per contenuto, un modo di essere, un aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nell'ambito della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, formazione sociale ove si svolge la personalità dell'uomo, i cui diritti inviolabili sono costituzionalmente riconosciuti e garantiti. Come tale, in quanto diritto della persona, in un aspetto del suo essere e svolgersi nella famiglia, va equiparato al diritto alla salute, quale diritto della persona all'integrità fisico-psichica. E come tale diritto, ove sia leso dal fatto doloso o colposo di un terzo, che, causando all'altro coniuge, l'impossibilità dei rapporti sessuali, lo abbia soppresso, è, allo stesso modo, risarcibile; quale danno che non è né patrimoniale né non patrimoniale, bensì menomazione del modo di essere e di svolgimento della persona, in quell'aspetto, di per sé, ed in quel modo riparabile».

Tale impostazione veniva accolta anche da un'autorevole dottrina, in seno alla quale nasceva un nuovo *genus* di danno: **il danno esistenziale**.

Cendon, Non di sola salute vive l'uomo²

«In quali casi far luogo, cioè, a una tutela risarcitoria di chi era stato “fatto impazzire”? Violenze arrecate entro il carcere, stupri, maltrattamenti ai minori? Stress da ingiurie, da minacce, crudeltà scolastiche, sequestri, persecuzioni usurarie? Solo più tardi dovevo accorgermi come il problema non stesse tanto in domande del genere: i misteri più fitti

² Cendon P. (1998). *Non di sola salute vive l'uomo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, p. 567-581.

cominciavano dopo, al momento di definire gli aspetti del quantum respondeatur — quando veniva cioè il momento di interrogarsi circa i riflessi effettivi, quotidiani, del patimento di un'emotional disturbance. Danni patrimoniali, beninteso, ma oltre a questi? Cosa comportava l'aver perduto l'attitudine a reagire, la pienezza dell'intelletto? Il non aver più il controllo assoluto dei propri gesti, il senso della realtà, le risorse del feed-back, la prontezza di adeguamento agli altrui codici? (...) Sì, ma oltre a questo? C'erano da considerare ricadute anche diverse: versanti meno liquidi e impalpabili, anzi terribilmente concreti, avvolgenti. L'impossibilità di difendersi dal male, ad esempio, la soggezione ai farmaci e alle terapie, le complicità interpersonali disgregate. E ancora la difficoltà di amministrarsi convenientemente, l'emarginazione lavorativa, l'intimità frequentemente compromessa, il declino dell'indipendenza (abitativa, sanitaria, ambulatoria, alimentare, ludica, turistica). Insomma un'epifania giorno per giorno diversa, un'altra agenda. Non si trattava ancora del danno esistenziale vero e proprio — non dell'intero campionario, perlomeno. Era soltanto l'inizio del discorso (...). È un orizzonte che si aprirà pochi anni dopo (...). Anno per anno c'erano da riscontrare le sentenze emesse in tema di responsabilità civile. Ed ecco allora la sorpresa: sempre più spesso, nel settore della persona, capitava di imbattersi in tipologie di pregiudizi: (a) che nulla avevano a che fare, a monte, con un attentato alla salute; (b) che mostravano di tradursi, quanto al tenore delle ripercussioni, in momenti sfavorevoli né patrimoniali né morali in senso stretto. Ad esempio le immissioni di rumore. I riflessi lesivi quali potranno essere, qui? Spese per materiali insonorizzanti, certo, perdite di valore dell'immobile, difficoltà di trovare locatari; e poi attacchi di collera per chi è assordato, irritazioni, malesseri più o meno sottili. Ma soprattutto necessità per gli inquilini — oltre a questo — di ripensare i propri tempi, i propri spazi: il distacco forzato da qualche abitudine, incrinature grandi o piccole della fantasia, la difficoltà di chiacchierare in casa, l'accantonamento di alcuni hobby, la necessità di un trasloco magari. Gli esempi potrebbero continuare: violazioni di questo o quel diritto della personalità — il decoro, la reputazione, l'identità personale, la confidenza. O, ancora, la riservatezza, il nome, l'onore, l'immagine. Molestie sessuali, vessazioni sul posto di lavoro. Le violazioni dei doveri di assistenza, i maltrattamenti nel nucleo domestico, le violenze ambientali all'interno di qualche istituzione chiusa. L'eventualità, tanto semplice quanto eloquente, delle vacanze rovinate per colpa dell'agenzia turistica. Lo sconvolgimento dei ruoli e dei rapporti familiari, dopo una disgrazia. Trovarsi in casa all'improvviso un parente handicappato, dover andare a visitarlo ogni giorno in ospedale, accompagnarlo periodicamente presso questo o quell'ambulatorio. Ecco di nuovo un genere

di accadimento destinato a far soffrire, per un verso; a far spendere quattrini, per un altro verso. Ma soprattutto tale da imporre (ai congiunti) nuove realtà di fondo, differenti modalità organizzative. Notti in bianco, sacrifici, rinunce, pensionamenti-abnegazioni diffuse, claustralità, week-end perduti, appiattimenti, funzionalizzazioni, restringersi di orizzonti, esili più o meno definitivi».

2. Le sentenze di “San Martino” del 2008

Tuttavia, nonostante l'introduzione del danno esistenziale avesse colmato un importante vuoto risarcitorio, le Sezioni Unite, nel 2008, sono giunte ad affermare che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in autonome categorie e pertanto non può configurarsi un categoria che prende il nome di danno esistenziale.

Le Sezioni Unite finivano così per escludere la autonomia del danno morale e ancor più del danno esistenziale.

Infatti, ad opinione della Suprema Corte si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.

Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972

Sul danno morale.

«Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la c.d. figura del danno soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Ove vi siano degenerazioni patologiche della sofferenza fa sì che si rientri nel danno biologico, del quale la sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente.

Determina dunque duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le pretese fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

Sul danno esistenziale

«Egualemente determina duplicazione la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ristorato.

Possono costituire solo voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione alla integrità psicofisica, è il pregiudizio di perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione la loro distinta riparazione, darsi separato indennizzo.

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come voce del danno biologico».

«Il pregiudizio della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno "esistenziale".

Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.

Ed al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale».

3. La giurisprudenza più recente

Ciò detto, negli anni successivi alla citata pronuncia, si sono sviluppati due diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'uno conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite, l'altro che lentamente se ne discosta riconoscendo al danno esistenziale quell'autonomia che gli era stata negata.

In particolar modo, una voce di dissenso nei confronti delle Sezioni Unite si è levata a partire dal 2012 con due celebri pronunce per culminare nelle più recenti sentenze del 2013.

Per sintesi si riportano qui solo alcuni passaggi di una delle disposizioni menzionate, nella quale si riconosce, in caso di illecito plurioffensivo, un'autonoma e distinta pretesa risarcitoria in capo a ciascun danneggiato, che ha diritto alla liquidazione del danno morale e del c.d. danno dinamico-relazionale.

Cass. Civ., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231

«I lamentati danni sono tutti aspetti di pregiudizi non patrimoniali che l'art. 2059 c.c., tutela nei casi determinati dalla legge, e sono fondati. Infatti, secondo l'art. 11, comma 2, artt. 61, 62, 63 e 107 della Costituzione Europea il danno morale costituisce lesione del valore universale della persona umana, inviolabile, la cui tutela giurisdizionale risarcitoria deve esser piena. Secondo gli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a fondare una famiglia e alla formazione morale e sociale della prole, che ha diritto alla cura e al supporto genitoriale. La Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2, 29, 30, 31: integrità morale, vita matrimoniale, solidarietà familiare, rapporto parentale. L'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. n. 190 del 2008, afferma che la dignità umana ha la sua massima espressione nell'integrità morale e biologica.

Perciò da un lato va ribadito che, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, morale (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana (Cass. 20972 del 2012). Quindi, se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova

contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass. 1410, 24015 del 2011).

Conseguentemente, poiché la liquidazione, necessariamente equitativa, deve esser circostanziata, se per ragioni di uniformità nazionale il giudice di merito adotti le tabelle del Tribunale di Milano - i cui parametri devono esser aggiornati al momento della decisione (Cass. 7272 del 2012) - per l'individuazione della concreta somma attribuibile nel range tra il minimo ed il massimo, ovvero anche oltre tale limite se il vulnus familiare è di particolare gravità per alcuni dei superstiti (Cass. 28423 del 2008), egli deve esplicitare se e come ha considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascuno (Cass. 14402 del 2011), e perciò va esclusa ogni liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione dell'importo liquidabile a titolo di danno biologico del defunto, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto di tutte le circostanze suindicate (Cass. 2228 del 2012), così come è erronea una liquidazione uguale per tutti gli aventi diritto o globale con successiva ripartizione interna tra costoro (Cass. 1203 del 2007). I giudici di merito non hanno osservato detti principi avendo quantificato una somma uguale per tutti i componenti del nucleo familiare - moglie e quattro figli, di cui uno appena diciottenne e tre in tenera età - e senza rappresentare come hanno considerato l'incidenza dell'improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare sul coniuge superstite, sia sotto l'aspetto dell'intensità del dolore emotivo, sia sotto quello della definitiva perdita dell'apporto dell'altro genitore nella cura e nella formazione morale e sociale dei figli, né dell'incidenza di tali aspetti su questi ultimi, per tutta la vita che sarebbe rimasta al padre, secondo l'aspettativa media di essa se non fosse stata tragicamente stroncata».

Cass. Civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402

«Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione

separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori; quanto al danno da lesione del rapporto parentale, il giudice dovrà accertare, con onere della prova a carico dei familiari, se a seguito del fatto lesivo si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse».

Infine, corre l'obbligo di soffermarsi sulla pronuncia più recente della Corte di Cassazione³ che, senza disattendere il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, ha riconosciuto l'impossibilità di liquidare in modo unitario il pregiudizio patito dai parenti della vittima di un sinistro stradale, in conseguenza della morte di quest'ultima, e il danno alla salute da invalidità permanente, consistito nella malattia psichica causato anch'esso dall'evento luttuoso.

Nel caso di specie, a seguito della morte di una persona di giovane età, i genitori e la sorella chiedevano il risarcimento del danno sia per la sofferenza psichica derivante dalla morte di un prossimo congiunto, sofferenza, questa, che aveva risvolti di tipo patologico, e il risarcimento del danno non patrimoniale causato dall'evento luttuoso.

Ciò premesso, in primo luogo, la Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione del danno deve avere riguardo alla perdita subita dai danneggiati, perdita che non si identifica con il diritto leso, bensì con la conseguenza di quest'ultimo.

Alla luce di queste considerazioni, si desume che la lesione di un solo interesse può causare sia un danno biologico, quale quello psichico, sia un danno di diverso tipo.

Nel caso in esame, sono derivate per i parenti della vittima, due diverse perdite:

- perdita della serenità a causa del lutto;
- perdita della salute psichica causata dal medesimo evento.

Ad opinione, peraltro condivisibile, della Corte di legittimità, salute psichica e serenità familiare sono beni oggettivamente diversi che meritano un separato risarcimento.

La Cassazione ha altresì affermato che "l'unitarietà del danno non patrimoniale", sostenuta dalle Sezioni Unite, trova spazio solo laddove la perdita abbia inciso su beni omogenei ma non, come nel caso di specie, qualora l'illecito attinga beni diversi.

La Suprema Corte, a sostegno di tale affermazione, ha proposto l'esempio del danno alla salute, per il quale il bene attinto dall'illecito è uno soltanto.

³ Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2015, N. 9320.

Diversamente, sempre a scopo esemplificativo ha citato il caso della vittima di un sequestro di persona, dove vi sono due beni lesi – libertà e salute – per i quali non è ammissibile un risarcimento unitario.

Ciò detto, la Corte di legittimità, rinviando per il giudizio di merito alla Corte d'Appello, ha esposto il seguente innovativo principio in diritto:

«il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato leso un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una “perdita” concreta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d’un bene o di un interesse.


Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti».

4. Brevi osservazioni sulla giurisprudenza esistente.


In conclusione, vale osservare che la situazione esistente, dal momento che sussistono diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, richiede un nuovo intervento delle Sezioni Unite, intervento, questo, che impone di chiarire se il danno esistenziale rappresenti una categoria di danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, oppure una voce del danno biologico.

In ogni caso deve rilevarsi come, a prescindere da tale disputa giurisprudenziale, il danno esistenziale viene risarcito autonomamente oppure, costituendo una frazione del danno biologico, sommandosi ad esso.

5. Calcolo del danno attraverso grafico secondo i due orientamenti giurisprudenziali



Nota 1: il grafico, aderendo all'impostazione delle Sez. Un., mostra come il danno non patrimoniale coincida con il danno biologico mentre il danno esistenziale ne rappresenta una voce.



Nota 2: il grafico mostra come, aderendo all'impostazione della più recente giurisprudenza, il danno esistenziale e il danno biologico siano autonome categorie del danno non patrimoniale, ciascuna avente una propria autonomia.

6. Differenti fattispecie di danno esistenziale

Sentenze	Fattispecie	Riconoscimento di un danno autonomo esistenziale
Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1986, n. 6607	Riconoscimento del danno subito dal marito per la compromissione della propria vita sessuale con la moglie, vittima di errore medico che ha cagionato menomazioni all'apparato genitale.	Danno autonomamente risarcito.
Cass. Civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402	Riconoscimento del danno alla vita relazionale patito dai parenti di una vittima di incidente stradale per l'alterazione della vita familiare conseguente all'evento luttuoso.	Danno autonomamente risarcito, anche in assenza di danno biologico e separatamente dal danno morale.
Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585	Riconoscimento di un danno dinamico-relazionale (esistenziale) a fronte di una compromissione della propria vita sessuale, relazionale e professionale.	Autonomia del danno esistenziale.
Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25409	Riconoscimento di una somma calcolata in via equitativa a partire dal danno biologico per il danno subito dai parenti a seguito della	Non autonomia del danno esistenziale ma voce del danno biologico; il danno esistenziale incide nella quantificazione del danno

	morte di un componente del nucleo familiare a seguito di sinistro stradale.	complessivo.
Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 9320	Riconoscimento di un danno alla salute psichica dei familiari in seguito alla perdita della persona cara e di un diverso danno per perdita della serenità legato al lutto.	Autonomia del danno esistenziale, qui inteso come danno alla serenità familiare poiché esistono due diversi beni lesi: la salute e la serenità familiare.
Trib. Pordenone, 18 marzo 2009	Riconoscimento del danno derivante al soggetto dalla compromissione della propria vita sessuale.	Autonomia del danno risarcito.
Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., 25 settembre 2014, n. 116.	Viene riconosciuto un danno all'immagine della P.A. e viene qualificato come esistenziale.	Danno all'immagine della P.A. autonomamente risarcito.
T.a.r. Palermo, Sez. III, 2 marzo 2015, n. 565	Riconoscimento di un danno qualificabile come esistenziale al soggetto diversamente abile al quale non era stata attribuito il sostegno scolastico.	Autonomia del danno esistenziale che viene risarcito all'alunno.
Cons. di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317.	Riconoscimento di un danno qualificabile come esistenziale al soggetto diversamente abile al quale non era stata attribuito il sostegno scolastico.	Autonomia del danno esistenziale che viene risarcito all'alunno.

6.1. La particolare fattispecie del danno alla sfera sessuale

Come già anticipato al punto 6, un fatto illecito può cagionare un danno alla sfera sessuale del soggetto, poiché per il medesimo si verifica l'impossibilità di avere una normale vita sessuale.

Per quanto concerne la vittima diretta, si hanno da un lato una lesione all'organo riproduttivo (danno all'integrità fisica) e dall'altro un danno di tipo "dinamico", identificabile nella impossibilità di procreare o nell'incapacità di avere rapporti sessuali e qualificabile come danno esistenziale.

Diverso è invece il danno patito dalle vittime indirette, quali sono la moglie, il marito, il compagno o la compagna di una vittima diretta.

Il pregiudizio che subiscono tali soggetti, tuttavia, non può rientrare nel c.d. danno biologico, non essendovi in tal caso un danno all'integrità fisica, e, pertanto, il pregiudizio da costoro patito deve essere risarcito quale autonomo danno esistenziale.

Se anche, come sopra si è evidenziato, la Suprema Corte ha manifestato opinioni divergenti in materia di risarcibilità del danno esistenziale, pare opportuno riflettere sul fatto che la Corte Costituzionale, con una pronuncia del dicembre 1987⁴ ha affermato che **la sessualità** è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana ed il diritto di disporne liberamente è un **diritto soggettivo assoluto** che va ricompreso tra i diritti inviolabili della persona umana che la Costituzione, all'art. 2, impone di garantire.

Alla luce di tale pronuncia, pare evidente che il danno alla sfera sessuale sia un danno che deve essere risarcito, proprio in virtù della rilevanza costituzionale che gli è stata attribuita, e, caratterizzandosi per essere un danno che incide sulle abitudini di vita del soggetto – direttamente o indirettamente –, deve qualificarsi come danno esistenziale.

Si veda, quindi, una pronuncia di merito che aderisce a questa impostazione.

Trib. Pordenone, 18 marzo 2009

«Oltre al danno biologico deve, in questi casi, essere valutato anche il pregiudizio patito per i riflessi che la patologia ha avuto sull'estrinsecazione della personalità nell'ambito della vita sessuale e di relazione».

«Si tenga presente l'importanza che ha per un uomo poter avere una vita sessuale normale e soddisfacente con riferimento, ad esempio, al non poter urinare normalmente, alla rinuncia alle gioie della vita sessuale, al disagio psicologico nell'avvicinarsi alla moglie, disagio che di certo non lo abbandona nella normale vita di relazione dove

⁴ Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 561.

certamente la vittima avrà una percezione di se stesso come diverso, come menomato, come inferiore».

6.2. Lesioni alla dignità e loro risarcibilità

I diversi diritti che hanno ad oggetto la personalità dell'individuo hanno come comune denominatore la tutela della dignità umana, di cui si parla sia nella Costituzione agli artt. 3, 36 e 41, ove si traduce in diritto ad avere pari possibilità, sia nelle diverse fonti internazionali⁵.

Hanna Arendt affermava che la dignità è «*il diritto ad avere diritti*», così enfatizzando il ruolo della dignità quale valore fondante dei diritti dell'individuo.

Lesioni alla dignità, pertanto, non essendo possibile fornire un'elencazione completa, possono riscontrarsi in atti che umiliano il soggetto, in comportamenti che sminuiscano la persona sul piano fisico, psicologico, pubblico.

Numerose sono le azioni che possono arrecare un danno alla dignità personale: dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla diffamazione alla discriminazione.

Ora, ciò detto, vale osservare come queste lesioni, che talvolta integrano fattispecie di rilevanza penale, possono generare un obbligo risarcitorio in capo all'autore delle medesime.

Un caso emblematico, o meglio una pluralità di casi, riconducibili a un'unica, seppur sfaccettata, ipotesi risarcitoria è rappresentata dal danno derivante ai soggetti reclusi a seguito delle condizioni nelle quali si esplica la privazione della libertà personale.

È noto anche alla cronaca il caso “Torreggiani” dove la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁶ ha condannato l'Italia a risarcire il danno morale patito dai ricorrenti determinato dalla permanenza, per tempi lunghi, in uno spazio vitale che non fosse conforme a criteri che la Corte ritenesse accettabili, quali la mancanza di acqua e di illuminazione e aerazione nelle celle.

La Corte, in quello specifico caso, affermava un principio in linea con l'art. 27 Cost. (La pena deve tendere alla rieducazione del condannato) e con l'art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), sostenendo che *la carcerazione* non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti nella Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In

⁵ Gulotta G. (2014). *Diritti umani, dignità e psicologia*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, III, ottobre-dicembre 2014, p. da 85.

⁶ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia.

questo contesto, l'art. 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova di intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente.

Da quanto detto nella pronuncia della CEDU in merito al riconoscimento della pretesa risarcitoria del detenuto per le cattive condizioni della reclusione, deve osservarsi come, seppure non esplicitamente, vengono riconosciute le diverse categorie di danno: il danno biologico (in particolar modo quello psichico), il danno morale ed infine quello esistenziale.

Infine, vale altresì riportare in questa sede una recente pronuncia della Corte dei Conti, che ha riconosciuto, in un caso diametralmente opposto a quello riportato, il danno esistenziale per lesione della dignità.

In tale sentenza (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., 25 settembre 2014, n. 116), viene qualificato come esistenziale il danno all'immagine della P.A., poiché esso è riconducibile nell'alveo del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.*, trattandosi di un pregiudizio conseguente alla lesione di fondamentali diritti inerenti alla persona, anche giuridica, come il diritto alla reputazione, al nome, all'immagine, al prestigio, che rappresentano diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata espressamente dalla Costituzione.

Si tratta, di una pronuncia innovativa, che estende la categoria del danno esistenziale oltre i confini del danno alla persona fisica, sino a riconoscere la autonoma risarcibilità al danno esistenziale patito dalla persona giuridica P.A., a seguito della lesione alla dignità.

6.3. Danno esistenziale e mancato riconoscimento del sostegno scolastico

Recentemente, sia il Consiglio di Stato (Cons. di Stato, 27 ottobre 2014, n. 5317), sia il T.a.r. (T.a.r. Palermo, 2 marzo 2015, n. 565) hanno espresso un orientamento favorevole al riconoscimento del danno esistenziale e alla sua risarcibilità in un caso molto peculiare.

Nelle due fattispecie che qui si analizzano, un minore diversamente abile, e quindi richiedente aiuto nella fase di apprendimento, veniva privato dell'attribuzione del sostegno scolastico.

Entrambe le pronunce hanno riconosciuto al soggetto un danno per la mancata attribuzione del sostegno scolastico e hanno qualificato tale danno come esistenziale perché ritenevano sussistere

lesioni a valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione agli artt. 34 e 38, commi 3 e 4.

In particolar modo, il Consiglio di Stato, ancorava la risarcibilità del danno patito dal discente anche agli artt. 7 e 24 della CEDU sui diritti delle persone con disabilità.

Il danno veniva pertanto individuato negli effetti che la, seppure temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore, che viene così privato del supporto necessario a garantire la promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi della vita normale.

7. Danno morale ed esistenziale nel reato di cui all'art. 612-bis – Atti persecutori

L'art. 612-bis c.p., che prevede il reato di atti persecutori (c.d. *Stalking*), richiede espressamente, tra gli elementi integranti la fattispecie penalmente rilevante, la sussistenza di conseguenze specifiche che seguono alla condotte reiterate, minacciose o moleste.

Infatti, il comportamento del soggetto attivo deve generare:

- un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, , oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata alla vittima da una relazione affettiva;
- l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa;

Tali conseguenze possono realizzarsi alternativamente e, pertanto, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa qualora la medesima condotta abbia già di per sé generato nella vittima ansia e timore per la propria incolumità.

Passiamo però ad un'analisi più approfondita per dare forma e contenuto agli elementi del «perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima dell'alterazione delle abitudini di vita».

Perdurante e grave stato di ansia o paura nella vittima	Sentenza
<i>«non deve trattarsi di uno stato patologico clinicamente accertato, bensì uno stato d'animo di esasperazione e prostrazione, concretamente accertabili e non trascurabili »</i>	Trib. Milano, 17 aprile 2009.
<i>« è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un</i>	<i>Ex plurimis</i> Cass. Pen., Sez. V, 22

<i>effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima»</i>	settembre 2011, N. 42953; analogamente Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2011.
--	---

Alterazione delle abitudini di vita	Sentenza
<i>« non uscire più di casa, non farlo da sola, uscire di nascosto »</i>	Trib. Bari, Sez. Riesame, 6 aprile 2009.

7.1. Il reato di “Atti persecutori” e il danno esistenziale quale autonoma categoria in una recente pronuncia della Corte di Cassazione.

Nel 2013, la Corte di Cassazione, conformandosi al più recente orientamento giurisprudenziale che vedeva nel danno esistenziale una categoria autonoma, avulsa dal danno biologico, ancorava il proprio convincimento al disposto di cui all'art. 612 *bis* c.p.

Infatti, queste sono state le considerazioni sviluppate dalla Corte di legittimità:

<p>Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, N. 22585</p> <p><i>«La mancanza di "danno" biologico...non esclude, peraltro, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un possibile danno "dinamico-relazionale", sia pur circoscritto nel tempo.</i></p> <p><i>Una indiretta quanto significativa indicazione in tal senso potrebbe essere rinvenuta nel disposto dell'art. 612-bis del codice penale, che, sotto la rubrica "Atti persecutori", dispone che sia "punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".</i></p> <p><i>Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale - i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana.</i></p>
--

Danni diversi e, perciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed imprevedibili generalizzazioni (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita "esterna" per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa).

E' lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti "indefinita e atipica".

Ma ciò è la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, "indefinita e atipica".

Il Collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità a tali principi, con conseguente accoglimento dei motivi in esame».

8. Conclusioni

Il tema qui brevemente trattato non si tratteggia per essere strettamente giuridico, bensì ha un carattere marcatamente psicologico.

La categoria del danno esistenziale e la sua autonoma risarcibilità si intrecciano indissolubilmente con la una particolare concezione della vita di ciascuno.

Se infatti, come ha affermato Sartre⁷, la vita è intesa come progetto, occorrerà, di volta in volta, valutare come un comportamento illecito possa interferire con tale progetto, determinando così un danno alla persona che tuttavia può, anzi deve, essere risarcito autonomamente⁸.

Dinnanzi a comportamenti contrari a diritto, occorrerà vedere se tali comportamenti intralcino il raggiungimento di obiettivi e sub-obiettivi che ciascun soggetto si pone al fine della realizzazione del proprio progetto.

La prospettiva sotto cui possiamo guardare la vita dell'individuo è dunque una prospettiva finalistica ovvero mirata ai fini, alle mete che ognuno si pone di raggiungere.

Grant e Dweck sostengono che, guardando i goals si può predire e motivare la coerenza della personalità e, contemporaneamente, le differenze di ogni singolo individuo.

Le mete che gli individui pianificano hanno spesso un'organizzazione gerarchica tale per cui ognuno di questi goal agisce al servizio del successivo e che, quindi, se interrotto può arrecare gravi danni nella vita della persona.

⁷ Sartre J.P. (1963). *Critica della ragion dialettica*. Il Saggiatore, Milano

⁸ Gulotta G. (2008). *La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale*. Giuffrè, Milano, pp. 245-7.

Ovviamente va tenuto conto del concetto di eterogenesi dei fini e cioè del fatto che le azioni umane possono portare al raggiungimento di fini diversi – talvolta persino opposti – da quelli che si erano perseguiti. Ciò per effetto del sommarsi delle conseguenze e degli effetti secondari dell'agire, che modificando gli scopi originali, porta al nascere di nuove motivazioni di carattere non intenzionale. Sartre diceva che la realtà umana deve essere vista in termini di fini che persegue e che nonostante la spontaneità e la libertà di cui l'uomo dispone, la storia delle scelte che una persona compie nella propria vita non è casuale né caotica, ma è una libera decisione di ciò che la persona sceglie di voler essere. Una libera scelta che si ripete per ogni traguardo della vita e che costituisce uno stile pervadente di scelte che egli chiama Progetto originale e che altro non è che il significato di tutta la vita.

Deve quindi comprendersi come, in una pluralità di situazioni, condotte che provengono dall'esterno e che spesso integrano un illecito, vadano a creare un'interferenza nel percorso di vita che il soggetto intraprende per la realizzazione del proprio progetto.

Richiamando le fattispecie esaminate nel dettaglio, interferisce con il progetto di vita dei coniugi, che intendevano creare un nucleo familiare, il sinistro stradale o l'errore medico che recano danno alla sfera sessuale di uno di loro.

Interferisce altresì con l'aspettativa di un minore alla buona riuscita negli studi e al suo ingresso nel mondo del lavoro la mancanza di ore di sostegno scolastico.

Pregiudica il reinserimento del condannato nella società un trattamento inumano durante lo stato detentivo.

Il danno esistenziale è quindi quel danno alla quotidianità del soggetto, che comporta un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e *sub*-obiettivi che ciascuno si pone e che sono orientati alla realizzazione del proprio progetto di vita.

Bibliografia

- CENDON P. (1998). *Non di sola salute vive l'uomo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, p. 567-581
- GULOTTA G. (1968). *Il concetto di decoro e la tutela della vita privata*, in *L'indice penale*, pp. 137-141.
- GULOTTA G. (2008). *La vita quotidiana come laboratorio di psicologia sociale*, Giuffrè, Milano, pp. 245-7.
- GULOTTA G. (2014). *Diritti umani, dignità e psicologia*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica*, anno III, numero 4, ottobre-dicembre 2014, pp. 85-99.

- RUSSO P. (2014). *La cassazione e l'anno d'oro del danno esistenziale*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc. I, pp. 103-5.
- SARTRE J.P. (1963). *Critica alla ragion dialettica*. Il Saggiatore, Milano.

Sentenze

- Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1986, n. 6607.
- Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 561.
- Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.
- Trib. Pordenone, 18 marzo 2009.
- Trib. Bari, Sez. Riesame, 6 aprile 2009.
- Trib. Milano, 17 aprile 2009.
- Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2011.
- Cass. Pen., Sez. V, 22 settembre 2011, n. 42953.
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 - Torreggiani e altri c. Italia.
- Cass. Civ., Sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231.
- Cass. Civ., Sez. III, 22 agosto 2013, n. 19402.
- Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585.
- Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2013, n. 25409.
- Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., 25 settembre 2014, n. 116.
- Cons. di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317.
- Cass. Civ., Sez. III, 21 gennaio 2015, n. 9320.
- T.a.r. Palermo, Sez. III, 2 marzo 2015, n. 565.